

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2021

Numero: 0009

Data: 30/09/2021

Gestione IVA

**Abolizione
Esterometro, regole
per Reverse Charge
e Autofatture dal
1 Gennaio 2022**

Dal prossimo anno non saranno più consentiti l'invio dell'**Esterometro**, che prevede la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere all'Agenzia delle Entrate con periodicità trimestrale, e le attuali modalità di **registrazione del Reverse Charge esterno**, che permettevano l'**integrazione** dell'IVA con una semplice **annotazione** sulla fattura ricevuta.

Lo prevede l'articolo 1, comma 1103, della legge di **Bilancio 2021** (legge 178/2020), che stabilisce, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal **1 gennaio 2022**, che i dati attualmente trasmessi tramite l'Esterometro dovranno essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate **telematicamente** tramite il **Sistema di Interscambio** (SdI), utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.

Questo già avviene per le **fatture emesse** verso soggetti esteri e andrà esteso alla comunicazione di **integrazione** dell'imposta relativa al documento analogico di acquisto ricevuto dal fornitore.

Lo stesso procedimento **potrà** essere adottato, non è al momento obbligatorio, anche per le fatture di acquisto da **soggetti residenti** emesse in regime di **Reverse Charge interno**, per le categorie di beni e servizi ammesse, come comunicazione dell'**integrazione** dell'imposta relativa al documento elettronico ricevuto dal **Sistema di Interscambio**.

In sostanza la comunicazione dell'**imposta applicata** alle fatture di acquisto in **Reverse Charge** consiste in una **fattura emessa** dal Cessionario-Committente, destinatario dei beni o servizi acquistati, per conto del fornitore e inviata in formato elettronico al **Sistema di Interscambio**.

In tal modo l'Agenzia delle Entrate sarà in possesso di tutti gli elementi necessari alla predisposizione sia della **Liquidazione Periodica IVA** che della **Dichiarazione Annuale IVA** dell'Azienda.

I criteri generali, la tipologia dei documenti e le regole di compilazione delle fatture elettroniche sono riportate nel documento "**Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro**" pubblicato dall'Agenzia delle Entrate in data **2 Luglio 2021** (Ver.1.4) e scaricabile dal link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_2021_07_02.pdf

Le **tipologie documento** da adottare per l'emissione dell'**integrazione** della fattura in Reverse Charge sono quelle evidenziate nella figura successiva.

```
(itptd100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          28 Sep 2021 - 11:27
                                Tabella Tipo Documento
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.8.3/geaoil/FG/30100>--+
                                -----Sort per Codice-----
CODICE  DESCRIZIONE
TD01   Fattura
TD02   Acconto/anticipo su fattura
TD03   Acconto/anticipo su parcella
TD04   Nota di credito
TD05   Nota di debito
TD06   Parcella
TD08   Nota Credito Semplificata (Proc.Conc.)
TD16   Integrazione fattura reverse charge interno
TD17   Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18   Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19   Integrazione/autofattura per acquisto di beni (art.17 c.2)
TD20   Autofattura integraz. fatture (art.6 c.8 471/97 o art.46 c.5 331/93)
TD21   Autofattura per splafonamento
TD22   Estrazione beni da Deposito IVA
TD23   Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24   Fattura differita di cui all'art. 21, c.4, lett.a)
TD25   Fattura differita di cui all'art. 21, c.4, lett.b)
TD26   Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni (art.36)
TD27   Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite
                                -----ADEL-Srl-----
```

Le fatture integrative emesse dovranno avere, come indicato nel documento prima richiamato, una propria specifica **numerazione** e di conseguenza uno specifico **registro sezionale IVA** unico sia che riguardino Reverse Charge **interno** o **esterno**.

Le fatture integrative emesse dovranno essere riportate nella sezione **Vendite** della Liquidazione Periodica IVA al fine di compensare l'IVA applicata sulla fattura di acquisto originale riportata nella sezione **Acquisti**.

Le fatture integrative relative al mese di ricezione dei beni o di prestazione dei servizi devono essere trasmesse al **Sistema di Interscambio** entro il giorno **15** del **mese successivo**.

Nel caso l'Azienda volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il documento al **Sistema di Interscambio** entro la **fine del mese** di emissione della fattura integrativa.

Le regole di compilazione del formato elettronico prevedono:

- l'esposizione dei dati del fornitore nella sezione **CedentePrestatore** e dei dati dell'Azienda nella sezione **CessionarioCommittente**;
- di indicare la data di registrazione dell'acquisto come **Data** di emissione della fattura integrativa;
- l'indicazione del **Numero** e della **Data** della fattura di acquisto soggetta all'integrazione nella sezione **FattureCollegate**;
- nel caso di documenti **rettificativi**, note di credito ricevute, rimane inalterato il dato **Tipo Documento**, mentre gli importi devono essere esposti con segno negativo.

Quanto sopra riportato rimane sostanzialmente valido anche in caso di invio di autofatture, quando l'acquisto di beni o la prestazione di servizi è stato operato da un fornitore Extra UE, ovvero non sia pervenuta la fattura analogica del fornitore Intra UE.

La soluzione software per i nuovi adempimenti

La soluzione implementata si basa sul presupposto di **uniformare** in un unico flusso operativo la gestione del Reverse Charge **interno**, operazioni con soggetti residenti, e del Reverse Charge **esterno**, operazioni con soggetti esteri.

È stata **salvaguardata**, per le fatture di acquisto contabilizzate con data **anteriore al 1 Gennaio 2022** e per le Aziende che lo richiedessero per il **solo** Reverse Charge **interno**, anche l'attuale modalità di registrazione automatica dell'operazione di inversione contabile **non collegata** all'emissione della fattura integrativa, in modo da rendere agevole il passaggio al nuovo scenario normativo.

Adottando la soluzione nel seguito illustrata negli archivi di base dovranno essere inserite le impostazioni specifiche del nuovo flusso operativo, in particolare:

- **Sigla Documento di raccolta delle fatture integrative (FERC)**
La serie di documenti è quella destinata a collezionare le fatture integrative con numerazione unica per Reverse Charge interno ed esterno, protocollatura differita e abilitata all'invio in formato elettronico.
- **Causali Documento e Causali Contabili collegate alle nuove tipologie documento**
Le voci della Tabella **Causali Fatture Differite** sono associate alle tipologie documento da **TD16** a **TD19** con un codice relativo alla fattura ed un secondo codice abbinato alla nota di credito.
Ad ogni causale documento corrisponde una **Causale Contabile** utilizzata per la creazione della primanota in fase di contabilizzazione.
- **Registro IVA di raccolta delle fatture integrative**
Le operazioni contabili sono riepilogate a fini IVA in uno specifico registro denominato **INTEGRATIVE R.CHARGE** associato, in Liquidazione Periodica, alla sezione Vendite.
Nel registro sono riportate le fatture integrative di Reverse Charge sia interno che esterno.
Con le nuove impostazioni saranno dismessi i registri IVA sezionali relativi a **IVA DEBITO ACQ. UE** e **IVA DEBITO R.CHARGE** perchè inglobati nel nuovo registro.
- **Codici IVA collegati alle aliquote e al tipo di acquisti soggetti a Reverse Charge**
Per facilitare la compilazione della Dichiarazione IVA e gestire la duplicazione automatica nel caso di fatture in Reverse Charge miste si suggerisce, se non già in uso, la codifica di una serie di voci della Tabella **IVA** differenziate per tipologia di beni e servizi soggetti a Reverse Charge interno e diverse dalle aliquote base.
Ad esempio: un codice per l'aliquota **IVA 22% (COMPARTO EDILE)** da adottare al posto del codice **base** dell'**IVA 22%** nell'integrazione di una fattura ricadente nella tipologia di prestazioni indicate.
Per le operazioni **intra comunitarie** non sarà necessario impostare alcun nuovo codice e si potrà utilizzare, come ora, il codice relativo all'aliquota base.

Il dettaglio degli interventi ed i suggerimenti sulle codifiche da adottare, sarà oggetto di una successiva Nota Informativa.

La soluzione si articola in due diverse modalità di gestione per il Reverse Charge da scegliere in funzione delle esigenze e della quantità di fatture soggette a questo regime lavorate dall'Azienda; per le autofatture la modalità di gestione è unica e deve essere applicata se l'Azienda utilizza questo strumento.

A) Modalità base Reverse Charge

Questa modalità prevede che il documento integrativo sia **inserito manualmente** in archivio dall'operatore, successivamente all'inserimento della fattura di acquisto.

La sequenza operativa, illustrata nello Schema 1, prevede:


- l'inserimento della fattura di acquisto mediante la gestione documenti ricevuti nella serie di competenza (es: REVC per in Reverse Charge interno, ACEE per gli acquisti intra UE, ecc.) utilizzata dall'Azienda.
- La contabilizzazione della fattura di acquisto, che determina la data di emissione della fattura integrativa.

- L'inserimento della fattura integrativa, nella serie FERC con la causale documento specifica per l'operazione, mediante la gestione documenti emessi.

Il documento, intestato al fornitore, deve avere la data di emissione pari alla data di registrazione contabile della fattura di acquisto e completo dei riferimenti alla fattura di acquisto originale (Numero e Data).

Il contenuto del documento deve essere equivalente a quello della fattura di acquisto originale.

- L'elaborazione della fattura integrativa emessa con la protocollatura, la creazione del flusso B2B, l'invio dello stesso al Sistema di Interscambio e la contabilizzazione.



Schema 1



Questa soluzione è applicabile in presenza di un numero limitato di fatture in Reverse Charge. È sconsigliata con un alto numero di operazioni in Reverse Charge e/o di acquisti intra UE di prodotti di magazzino destinati alla rivendita o alla produzione.

B) Modalità avanzata per il Reverse Charge

Questa modalità prevede che il documento integrativo sia **creato automaticamente** al momento della contabilizzazione della fattura di acquisto.


La sequenza operativa, illustrata nello Schema 2, prevede:

- l'inserimento della fattura di acquisto mediante la gestione documenti ricevuti nella serie di competenza (es: REVC per in Reverse Charge interno, ACEE per gli acquisti intra UE, ecc.) utilizzata dall'Azienda.
- La contabilizzazione della fattura di acquisto, che determina la data di emissione della fattura integrativa.

La procedura crea automaticamente la fattura integrativa emessa da inviare al SdI con data di emissione pari alla data di registrazione contabile, completa dei riferimenti alla fattura di acquisto originale e replicandone il contenuto.

In caso di fattura di acquisto con Reverse Charge parziale (c.d. fattura mista) sono replicate solo le righe il cui Codice IVA prevede l'invio della fattura integrativa.

- L'elaborazione della fattura integrativa emessa con la protocollatura, la creazione del flusso B2B, l'invio dello stesso al Sistema di Interscambio e la contabilizzazione.



Schema 2



La modalità avanzata è applicabile indipendentemente dal numero e dalla tipologia di fatture in Reverse Charge lavorato dall'Azienda e con il collegamento tra fattura originale e fattura integrativa, compilata automaticamente, garantisce la coerenza dei dati contenuti nei due documenti e trasferiti in contabilità.

C) Reverse Charge con Autofatture per Acquisti UE o Extra UE


L'emissione delle autofatture e l'invio al Sistema di Interscambio è richiesta nel caso di acquisto di servizi da controparti non residenti (TD17) o di acquisti di beni già presenti sul territorio nazionale da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972 (TD19), quando non sia pervenuta (intra UE) o non sia un documento valido (Extra UE) la fattura originale del fornitore.

Nei casi citati il Cessionario-Committente emette una fattura, assoggettata a IVA, intestata a se stesso riportando nel documento: il soggetto estero che ha fornito il bene o il servizio, gli estremi del documento di acquisto e, una volta protocollata, la invia al Servizio di Interscambio.

Alla ricezione dal Sistema di Interscambio della fattura elettronica l'Azienda utente la registra contabilmente come una normale fattura di acquisto.

La sequenza operativa, illustrata nello Schema 3, prevede:

- l'inserimento della autofattura mediante la gestione documenti emessi in una serie specifica delle fatture di vendita (es: AUTF) seguendo la normale sequenza di elaborazione con la protocollatura, la creazione del flusso B2B, l'invio dello stesso al Sistema di Interscambio e la contabilizzazione.
- Alla ricezione della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio, questa viene inserita come fattura di acquisto, nella serie generale delle fatture di acquisto (es: FAFO) e contabilizzata. La fattura elettronica pervenuta risulterà emessa dal fornitore estero all'Azienda che ha inviato l'autofattura.



Schema 3

All'atto della contabilizzazione i documenti, emesso e ricevuto, compensano automaticamente il cliente e il fornitore su un conto transitorio, l'operatore determina la non creazione delle partite aperte associate mediante l'utilizzo della condizione di pagamento codificata per questo caso.

Qualora debba essere eseguita anche la compensazione del costo con il ricavo, nell'inserimento del corpo documento, l'operatore utilizza voci di costo e ricavo generiche in grado di eseguire l'imputazione degli stessi su un conto transitorio.

Considerazioni finali

La soluzione software implementata presenta modalità di utilizzo diverse che l'Azienda utente può adottare tenendo conto delle proprie esigenze elaborative.

La **modalità base** per il Reverse Charge ha richiesto come unica integrazione software, da acquisire, quella relativa alla **creazione del file di flusso** della fattura elettronica secondo le specifiche di formato riportate a pag. 2 della presente nota.

Di fatto la gestione dell'adempimento è demandata all'operatore che provvede all'inserimento della fattura integrativa ed alla sua successiva elaborazione in modo analoga ad ogni altra fattura emessa.

La **modalità avanzata** per il Reverse Charge ha richiesto l'implementazione della **duplicazione automatica** della fattura di acquisto nella fattura integrativa e del **collegamento logico** dei due documenti.

Questo collegamento tra le fatture garantisce la **coerenza** tra l'una e l'altra e regola la **sequenza corretta** delle operazioni da compiere su entrambe.

Non è ad esempio permesso inviare il flusso della fattura integrativa se la fattura di acquisto originale è stata scontabilizzata e quindi è potenzialmente modificabile.

Allo stesso modo non è più ammesso il Roll-back della fattura di acquisto originale se la fattura integrativa è già stata inviata al Sistema di Interscambio.

In sostanza all'operatore sono demandate le elaborazioni consuete, mentre il controllo della loro coerenza e sequenza è a carico del software applicativo.

Le integrazioni software, da acquisire, si riferiscono quindi alla **duplicazione e gestione** dei documenti collegati oltre alla **creazione del file di flusso** della fattura elettronica secondo le specifiche di formato riportate a pag. 2 della presente nota.

La nuova normativa sulle **autofatture** ha richiesto le integrazioni software, da acquisire, relative alla gestione del fornitore originale, del bene o servizio, in fase di emissione del documento e quella relativa alla **creazione del file di flusso** della fattura elettronica secondo le specifiche di formato riportate a pag. 2 della presente nota.

Infine, alle Aziende utenti che ricevono fatture passive **solo** con **Reverse Charge interno** si ricorda che è possibile, fino a nuove disposizioni connesse con la predisposizione delle Liquidazioni e Dichiarazione IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, **mantenere l'attuale impostazione** che esegue automaticamente la registrazione dell'**operazione di inversione contabile** all'atto della contabilizzazione della fattura ricevuta e l'**annotazione dell'integrazione** dell'imposta sul documento originale ricevuto in formato elettronico.

Il Servizio Software rimane a disposizione delle Aziende utenti per fornire i chiarimenti necessari per la scelta della soluzione da adottare.

=====
Fine documento
=====